

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

*Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia Ambito Territoriale di
Milano- Ufficio contenzioso civile
Tel.02.92891520 -fax
02.92891583
Via Soderini, 24 - 20146 Milano*

R.G. 2626/2022

Udienza: 30/06/2022

Giudice: Dr.ssa Gigli

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X Ambito Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152) in persona dei rispettivi Dirigenti in carica, l'Istituto comprensivo "**Anna Frank**" di Rho , in persona del Dirigente scolastico in carica, Prof.ssa Lidia Di Cuia, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c, congiuntamente e disgiuntamente dal Dirigente scolastico summenzionato e dall'Avv. Emanuela Lucia Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), funzionario in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec: uspmi@postacert.istruzione.it.

Resistenti

CONTRO

Il sig. **Mario Neri**, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Cilea ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria, via D'Annunzio 20/A

Ricorrent



PREMESSA

Col ricorso *de quo* il ricorrente chiede all'intestato Tribunale di Milano, sezione Lavoro, di accogliere le seguenti conclusioni:

«1) *In via principale:*

Accertare, riconoscere e dichiarare il diritto di NERI Mario, in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (di seguito AA), e di Assistente Tecnico (di seguito AT) di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021, al reinserimento/permanenza per il triennio 2021/2024 con il punteggio spettante pari a rispettivamente per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 15,82 e non pari a 9,30 come illegittimamente rettificato – per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio pari a 13,87 e non pari a 7,97 come illegittimamente rettificato e per il profilo di Assistente Tecnico (di seguito AT) con il punteggio pari a 10,77 e non pari a 7,77 come illegittimamente rettificato.

E per l'effetto

2) *In via principale:*

Condannare l'Amministrazione resistente, al re- inserimento di Neri Mario in qualità di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), già iscritto nella graduatoria del personale ATA della provincia di Milano per il suddetto profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS), di Assistente Amministrativo (di seguito AA), e di Assistente Tecnico (di seguito AT) di cui al D.M. N. 50 del 3 marzo 2021, e valevole per il triennio 2021/2024, con il punteggio spettante pari a rispettivamente per il profilo di Collaboratore Scolastico (di seguito CS) con il punteggio pari a 15,82 e non pari a 9,30 come illegittimamente rettificato – per il profilo di Assistente Amministrativo (di seguito AA) con il punteggio pari a 13,87 e non pari a 7,97 come illegittimamente rettificato e per il profilo di Assistente Tecnico (di seguito AT) con il punteggio pari a 10,77 e non pari a 7,77 come illegittimamente rettificato.

Previa disapplicazione, ove occorra, del Decreto Prot. N. 6591/U del 29.9.2021 e del Decreto del 3.11.2021 Prot. N. 0075691/U a sottoscrizione del



Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo <<A. Frank>> in Via Chiminiello N. 2- Rho (Milano) nella parte in cui procede alla <<.... rettifica del punteggio attribuito al sig. Neri Mario nella misura pari a: per il profilo di collaboratore scolastico totale punteggio 9,30 – per il profilo di assistente amministrativo pari a 7,97 e per il profilo di assistente tecnico pari a 7,77 Il presente atto è valido quale certificazione di avvenuta verifica e convalida dei titoli e servizi e viene rilasciato, per essere consegnato a ciascuna scuola con la quale lo stesso contrae rapporto di lavoro, durante il periodo di validità delle graduatorie di Circolo e/o d'Istituto Il servizio dal 16.9.2021 al 27.9.2021 è valido ai soli fini economici e non giuridici>> ed ogni altro atto, annesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto».

* * * * *

Le odierne parti resistenti, costituendosi nel presente giudizio, impugnano e contestano ogni avverso dedotto, poiché totalmente infondato in fatto e in diritto nonché ogni documentazione esibita a sostegno della domanda del ricorrente.

FATTO

- 1) Il Sig. Mario Neri, era inserito nella graduatoria di III fascia del personale ATA della provincia di Milano, per il triennio 2021/2024, in posizione 266 con punteggio 15,82 e, pertanto, in data 14 settembre 2021, con provvedimento prot. n. 6019, è stato individuato dall'Istituto comprensivo “Anna Frank” di Rho, per l'anno scolastico 2021/2022, come avente diritto alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato;
- 2) al momento della stipula del contratto, dagli uffici di segreteria del predetto I.C. è stata richiesta all'interessato tutta la documentazione necessaria ad attestare la conformità con quanto dichiarato nella domanda di inserimento nella graduatoria provinciale di terza fascia per il triennio 2021/2024;
- 3) pertanto, il sig. Neri consegnava i seguenti documenti:
 - Diploma di maturità (Istituto Tecnico per Geometri, punteggio 40/60);
 - certificato di servizio (A.S. 2017/2018; 2018/2019 dal 01/09/2019 al 31/08/2019) servizio come assistente amministrativo e non come



collaboratore scolastico;

- 4) a seguito di tanto in data 27/09/2021 veniva stipulato con l'odierno ricorrente un contratto di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico, con decorrenza dal 16 settembre 2021 e fino al 30 giugno 2022;
- 5) da un primo controllo dei documenti acquisiti emergeva che il sig. Neri in data 16.09.2021 ha presentato un certificato di servizio che presentava delle discrasie con quanto dichiarato nella sua domanda di inserimento nella graduatoria di III fascia del personale ATA per la provincia di Milano. Infatti, nel predetto certificato di servizio prodotto dal Neri veniva dichiarato che lo stesso aveva lavorato come assistente amministrativo continuativamente dall'a.s. 2016/2017 e fino al 2019/2020 e, tuttavia, tale attestazione risultava essere incongruente con tutto quanto dichiarato telematicamente dal ricorrente sul portale SIDI per la III fascia ATA (dichiarazione come collaboratore scolastico). Inoltre, il sig. Neri nella sua domanda telematica di III fascia dichiarava per ben due volte il suo EIPASS e, quindi, tale certificato era stato erroneamente conteggiato due volte;
- 6) alla luce di tanto, si rendeva necessario porre in essere dovuti e idonei controlli, così come previsti dal D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità della documentazione presentata dal Neri, ragion per cui gli uffici di segreteria dell'Istituto comprensivo contattavano telefonicamente l'Istituto Rhegium College di Reggio Calabria, con una prima mail del 20/09/2021 (registrata al protocollo dell'I.C. con il nr. 6239), inviava un certificato di servizio che non solo differiva da quello fornito dal Neri in un primo momento, ma era pure privo del numero di protocollo e intestazione. Quindi, veniva contattato nuovamente l'Istituto Rhegium College di Reggio Calabria e così, questa volta veniva inviata con mail del 27/09/2021 (registrata al protocollo dell'I.C. con il nr. 6553) una terza versione del predetto certificato di servizio, questa volta recante il loro nr. di protocollo;



- 7) alla luce di tanto, non essendo stati affatto fugati di dubbi emersi dalla documentazione spedita dall'Istituto Rhegium College di Reggio Calabria, in data 20.09.2021 veniva, pertanto, interpellato pure l'INPS, al fine di porre in essere un controllo incrociato sull'effettivo servizio prestato dal Neri, da cui peraltro emergeva che non tutto il servizio dichiarato dal Neri

era stato prestato alle dipendenze della scuola parificata, ma una parte di esso era stato prestato alle dipendenze della soc. coop. "Artemide società cooperativa", ragion per cui per tale ultimo servizio non poteva essere riconosciuto alcun punteggio;

- 8) inoltre, emergevano anche delle discrepanze dal confronto di quanto riportato nel certificato di servizio dell'Istituto Rhegium College, presentato solo in data 27.09.2021 e protocollato al n. 6553 e dei flussi Uniemens, inviati dalla FISP Scuola solo in data 24.09.2021 e protocollati al n. 6515, con decreto del 29.09.2021, prot. 7557, per cui veniva posta una prima rettifica del punteggio attribuito al Neri come collaboratore scolastico, passando dagli iniziali 15,82 punti a 13,32 punti;

- 9) alla luce di tanto, con provvedimento del 22.10.2021, prot. 7383, si provvedeva a risolvere il predetto contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con in Neri, in quanto quest'ultimo in seguito alla rettifica del punteggio non risultava essere più l'avente diritto;

- 10) successivamente, in data 02.11.2021 perveniva dall'INPS pure l'estratto contributivo del Neri, protocollato al n. 7582, che era stato richiesto, come sopra visto, il 20.09.2021, ragion per cui all'esito di tutti gli accertamenti di legge posti in essere dall'I.C., con decreto del 03.11.2021, prot. 7591, veniva fatta una seconda rettifica del punteggio attribuito al Neri come segue: per il profilo di collaboratore scolastico totale punteggio 9,30, per il profilo di assistente amministrativo punti 7,97 e per il profilo di assistente tecnico punti 7,77;



11) avverso i predetti provvedimenti di rettifica il Neri in data 13.05.2022 provvedeva alla notifica di un ricorso ex art. 414 cpc, relativo alla controversia instaurata dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano n. 2626/2022 R.G.L.

* * * * *

Tanto premesso e considerato, il ricorso proposto da controparte è infondato e merita, pertanto, l'integrale rigetto, essendo il frutto di un incredibile stravolgimento della realtà processuale e di fatto, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) Sulla presunta violazione del procedimento amministrativo ai sensi del comma 3, art. 71 D.P.R. 445/2000 di cui al comma 10 dell'art. 6 del D.M. n. 50/2021

Il ricorrente eccepisce la nullità dei provvedimenti posti in essere dall'I.C.S. "A. Frank" di Rho (MI) sulla base dell'assunto che l'amministrazione scolastica avrebbe omesso di comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo e, quindi, avrebbe impedito la fattiva partecipazione del destinatario e che *"la notizia all'interessato di eventuali irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio è obbligatoria ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000) e risponde alla necessità di consentire una efficace istruttoria e l'adozione di risultanze confacenti alla realtà dei fatti"*.

L'assunto è infondato. Vanno, pertanto, disattese le doglianze svolte dal ricorrente sotto l'aspetto formale e procedurale.

Invero, l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 (D.P.R. n. 445/2000).

Ebbene, il procedimento volto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia viene avviato, ai sensi del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, su istanza della parte interessata e non già dell'Amministrazione, la quale successivamente provvede alle verifiche sulle dichiarazioni degli aspiranti, nei casi e con le modalità previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n.



445 del 2000.

Non trattandosi, pertanto, di procedimento intrapreso ad iniziativa dell'Amministrazione, questa non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione all'interessato in merito ad eventuali irregolarità e, pertanto, la carenza di tale comunicazione non inficia la validità del provvedimento adottato (cfr. Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 11/06/2021, n. 739).

2) Sulla fondatezza della domanda giudiziale

Da tutto quanto sopra narrato si rileva la piena correttezza dell'operato dell'amministrazione scolastica, che a seguito delle discrepanze emerse dalla documentazione relativa al servizio dichiarato e/o prestato dal Neri è stata costretta a operare la revisione del punteggio in graduatoria del ricorrente e, conseguentemente, l'assoluta infondatezza delle argomentazioni proposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

Ebbene, al fine chiarire i motivi per cui l'amministrazione scolastica resistente ha dovuto porre in essere i necessari controlli in ordine al servizio prestato dal ricorrente e, poi, all'esito rettificare la graduatoria, occorre fare un breve *excursus* della normativa applicabile al caso di specie.

Il comma 10 dell'art. 6 del D.M. n. 50/2021, dispone che *“nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti”*; i successivo comma 11 prescrive che *“l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso”*; infine, il comma 13 impone che *“in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei*



punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000".

Il DM 50/2021, all'art. 7, comma 4 prevede attività di controllo e così dispone: *"Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione".*

Il DPR. 445/2000, art. 43 espressamente prevede l'acquisizione d'ufficio, da parte di una pubblica amministrazione, delle informazioni oggetto delle dichiarazioni rese alle pubbliche amministrazioni stesse, circostanza espressamente richiamata nell'art. 6 del DM 50/2021.

La L. 241/1990, all'art. 21 *nonies*, dispone in relazione all'esercizio del potere di autotutela. Inoltre, in merito, si deve far riferimento anche all'interpretazione data dalla la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza n. 622/2008: *"Il potere esercitato da parte dell'Amministrazione scolastica come forma di autotutela deve ritenersi egualmente legittimo, in quanto svolto alla stregua della premessa di fatto relativa ad un servizio espletato dall'interessato senza il possesso dei necessari requisiti, ove l'interesse pubblico al ripristino della legalità va valutato, come evidenziato dalla Amministrazione appellata, in relazione anche alla tutela degli altri aspiranti alla utile posizione in graduatoria, pregiudicati dall'inserimento di soggetti privi dei necessari requisiti".*

Le note alla tabella di valutazione contenute nel DM 50/2021 forniscono indicazione circa la verifica dei dati ed i controlli da parte delle istituzioni scolastiche, ove è espressamente specificato che: **"il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata la retribuzione, anche ridotta".**



Infine, la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio X, Ambito Territoriale di Milano – prot. 18517 del 08/11/2018, fornisce precise indicazioni alle istituzioni scolastiche, richiamando norme e sentenze a fondamento delle azioni di controllo da mettere in atto da parte delle stesse istituzioni scolastiche.

Da ultimo il DPR 445/2000 all'art. 46, *“Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”*, prevede che queste siano comprovate con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e al comma 1, lettera q, specifica tra gli stati il *“possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria”*.

Alla luce delle disposizioni sopra citate e delle incongruenze emerse dal confronto tra quanto dichiarato dal ricorrente nella propria domanda di immissione nella graduatoria di III fascia del personale ATA e quanto emerso dalla documentazione prodotta dallo stesso all'atto della stipula del contratto di lavoro, l'amministrazione scolastica era tenuta a porre in essere i controlli da cui, poi, sono emersi ulteriori indizi a comprova della necessità di rettificare il punteggio in graduatoria del Neri.

In merito, la Corte di Appello di Brescia, in un caso del tutto assimilabile a quello che ci occupa, ha ritenuto quanto segue: *“Il R. aveva presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA per la provincia di Mantova per gli anni scolastici 2018/2021 indicando numero e tipologia dei servizi prestati, tra cui alcuni periodi svolti presso la scuola paritaria Disney Club di Marcianise.*

L'Amministrazione, in un primo momento, aveva ritenuto i servizi valutabili e aveva inserito il ricorrente nella relativa graduatoria nella posizione corrispondente al punteggio attribuito.

Successivamente, a seguito delle verifiche avviate d'ufficio dal dirigente scolastico sui titoli di studio e sui servizi indicati nella domanda era stato scoperto che per il servizio nella scuola paritaria non vi era alcuna posizione contributiva presso l'Inps.



E' quindi stato adottato il decreto dirigenziale di rettifica con cui, previo disconoscimento del servizio presso la scuola paritaria, è stato ridotto il punteggio originariamente attribuito al ricorrente.

...

Il D.M. n. 640 del 2017, contenente la disciplina per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto e di circolo del personale ATA per il triennio 2017/2019, prevede nell'Allegato A tra i titoli di servizio oggetto di valutazione ai fini della formazione delle graduatorie alla lettera F) il servizio "prestato" in scuole non statali paritarie.

Sulla base della disciplina applicabile in tema di formazione delle graduatorie la condizione per conseguire il riconoscimento e la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie è, dunque, la prestazione del servizio.

A tal fine è prevista un'apposita sezione nel modello di domanda di inserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia nella quale l'aspirante è tenuto a dichiarare, oltre ai titoli di studio in suo possesso, i servizi prestati suscettibili di valutazione secondo il D.M. n. 640 del 2017, tra cui, appunto, i servizi svolti presso istituti scolastici non statali.

L'art. 7 del D.M. n. 640 del 2017, inoltre, ha previsto che, sebbene nella fase di costituzione delle graduatorie si faccia esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, l'Amministrazione effettua dei controlli successivi in merito al "complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante" e "In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi".

Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, dunque, del tutto legittimamente la dirigente scolastica ha provveduto all'accertamento dei



titoli e dei servizi dichiarati nella domanda, sulla base dei quali gli era stato assegnato il punteggio; la verifica della veridicità del contenuto della dichiarazione, del resto, è funzionale alla corretta formazione delle graduatorie scolastiche e finalizzata ad evitare che le stesse vengano predisposte in forza della spendita da parte degli aspiranti di false informazioni circa i titoli di studio conseguiti e i servizi prestati.

L'appellante, come detto in premessa, ha criticato la sentenza per avere subordinato la valutazione del servizio all'assolvimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro. La Corte ritiene tale rilievo condivisibile in linea di principio.

L'omesso versamento dei contributi previdenziali ad opera del precedente datore di lavoro, infatti, riguarda il rapporto intercorrente tra lo stesso e l'Inps, che esula dal rapporto tra l'aspirante all'inserimento nelle graduatorie e il MIUR; l'adempimento dell'obbligo contributivo da parte del precedente datore di lavoro si configura come un elemento esterno rispetto alla valutazione del servizio ai fini dell'ammissione alle graduatorie atteso che, giova ripeterlo, sulla base del D.M. n. 640 del 2017 il requisito per conseguire il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie è la prestazione del servizio e non la regolarità contributiva dello stesso. Ciononostante, ove l'amministrazione in base alle informazioni acquisite nei successivi controlli, tra cui anche quella dell'eventuale assenza della copertura assicurativa del servizio, abbia motivo di dubitare dell'effettività stessa del servizio, è corretto ritenere che spetti al lavoratore il compito di dimostrare di avere svolto quel servizio, condizione alla quale è subordinata la relativa valutazione al fine dell'inserimento nelle graduatorie. Proprio questo si è verificato nel caso concreto in cui il MIUR non ha contestato tanto la irregolarità contributiva del servizio prestato dal R. presso la scuola privata Disney Club di Marcianise quanto l'effettivo svolgimento di tale servizio.

Dalla relazione del dirigente scolastica allegata alla memoria difensiva del MIUR nel primo grado del giudizio si evince che in data 8.02.2019



l'amministrazione scolastica inizialmente ha cercato di prendere contatto con la scuola Disney Club tramite l'USR Campania al fine di verificare il servizio dichiarato nella domanda; è stata quindi richiesta alla scuola la conferma del servizio prestato dal R. a mezzo mail con esito di indirizzo errato; in data 12.02.2019 è stato effettuato un altro tentativo di contatto presso altro indirizzo mail della scuola paritaria senza alcun esito; in data 15.02.2019 è stata inviata una mail all'indirizzo PEC della scuola senza alcun riscontro.

Solo dopo avere constatato che non perveniva dalla scuola alcuna risposta, il dirigente ha deciso in data 28.03.2019 di chiedere all'Inps di verificare la veridicità dei dati riportati nel certificato del 15.09.2017, che il R. aveva consegnato al momento della presa di servizio, nel quale veniva attestata la regolarizzazione dei contributi Inps per la posizione n. (...).

Nella relazione prodotta dal MIUR in primo grado viene quindi illustrato che in data 1.07.2019 l'Inps Direzione Provinciale di Caserta ha comunicato al dirigente scolastico che in esito ai controlli effettuati non risultavano comunicazioni contributive per R.S..

Così stando le cose, è del tutto comprensibile che l'amministrazione abbia provveduto a disconoscere il servizio e a rettificare il punteggio in precedenza attribuito all'appellante; ma occorre ribadire che ciò è avvenuto non a causa del mancato pagamento della contribuzione da parte della scuola in sé e per sé, bensì in quanto ogni tentativo fatto dal dirigente scolastico per validare il servizio, prima direttamente presso la scuola paritaria e successivamente presso l'Inps, aveva dato esito negativo.

A quel punto, secondo il Collegio, spettava all'appellante fornire la prova di avere effettivamente prestato servizio presso la scuola privata Disney Club in base al principio generale di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c..



Tale prova, peraltro, non è stata fornita dall'appellante che solo al momento della presa di servizio, come sopra indicato, ha trasmesso all'amministrazione quale unico documento la copia di un certificato datato 15.09.2017, che il dirigente scolastico, del tutto comprensibilmente, ha reputato non sufficiente e idoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento del servizio, tenuto conto della mancanza di riscontri da parte della scuola e dell'esito delle verifiche eseguite presso l'Inps.

Né rivestono rilievo le denunce contributive mensili, quale documento allegato alla richiesta del legale del R. del 10.07.2019 di annullamento in autotutela del decreto dirigenziale di rettifica, in quanto mai confermate dall'Inps; come evidenziato anche nella relazione del dirigente prodotta dal MIUR, l'esame dei flussi Emens evidenzia che le denunce contributive della scuola riguardavano una pluralità di soggetti con incarico nel medesimo profilo dell'appellante, tutte relative a imponibili estremamente esigui del valore mensile di circa 70 Euro; dall'esame incrociato del certificato del Centro per l'Impiego di Avellino e delle buste paga prodotti dall'appellante, poi, si evince una discrepanza tra l'orario contrattuale indicato nel certificato storico, pari a 6 ore settimanali, e l'orario di lavoro risultante dalle buste paga, pari, invece, a una media di circa 8 ore mensili (valore, quest'ultimo, talmente irrisorio da suscitare ulteriori dubbi sulla reale esistenza del rapporto di lavoro); non da ultimo, le buste paga degli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 risultano predisposte nel febbraio del 2019.

Ebbene, a fronte delle evidenti anomalie emergenti dalla documentazione trasmessa all'amministrazione dall'appellante non può che essere confermato quanto ritenuto dal giudice di primo grado circa il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul medesimo dell'effettivo svolgimento del servizio presso la scuola paritaria. Da ciò consegue il rigetto dell'appello in relazione a tutti i suoi motivi e la conferma della sentenza impugnata. L'esistenza di orientamenti non uniformi della giurisprudenza di merito e la novità del caso giustificano la



compensazione delle spese del presente grado di giudizio” (cfr. Corte di Appello di Brescia, Sez. lavoro, sent. 07/01/2022, n. 286 a conferma della sentenza n. 31 del 23/02/21 del Tribunale di Mantova).

Sul punto anche la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti consentono di non ritenere provato lo svolgimento, da parte, dell'appellante dell'attività presso la scuola paritaria nel periodo dedotto in atti e, dunque, legittima la decurtazione del punteggio operata dal Dirigente in relazione alla posizione dell'appellante.

A tale proposito la detta Corte territoriale rileva, in primo luogo, che dall'estratto conto INPS emerge l'assenza di qualunque contribuzione da parte della citata scuola paritaria in cui l'appellante dichiara di aver prestato servizio e che la verifica dell'avvenuto versamento della contribuzione assume indice oggettivo dell'effettiva sussistenza dei dedotti titoli di servizio ovvero elemento probatorio relativo allo svolgimento effettivo di quel servizio al quale è attribuito valore quale titolo di esperienza professionale utile al posizionamento nella graduatoria al servizio prestato presso un datore di lavoro diverso dal Ministero dell'Istruzione. La carenza di versamenti contributivi, quindi, costituisce elemento probatorio idoneo ad escludere l'effettivo svolgimento da parte dell'appellante di attività di servizio presso la scuola paritaria. Peraltro, non solo lo svolgimento del servizio presso la scuola paritaria non trova riscontro nell'estratto del conto previdenziale INPS, ma anche dall'attestazione rilasciata dal coordinatore didattico della scuola paritaria, allegata dall'appellante in primo grado, da cui si legge che "gli oneri previsti sono stati, a seguito di liquidazione, versati", non trova alcun riscontro nell'estratto conto INPS ciò che, in assenza di ulteriori elementi, inficia la validità della stessa attestazione. La semplice lettura degli atti, dunque, indipendentemente da ogni questione attinente al valore da attribuire alle dichiarazioni rilasciate dalla scuola paritaria rispetto al valore da attribuire alle dichiarazioni rilasciate dalla Scuola pubblica non consente di ritenere provato lo svolgimento, da parte dell'appellante, del servizio presso la stessa Scuola paritaria (cfr. Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 14/09/2021, n. 432 che conferma la sentenza n. 178 del 2020 emessa dal Tribunale di Monza).



Da ultimo, si rende necessario evidenziare che in ordine a quanto dedotto dal ricorrente su di un suo presunto impedimento “*nello svolgimento della prestazione lavorativa per cui ha titolo per l'intero triennio di vigenza della graduatorie d'interesse con il punteggio di effettiva titolarità*” e, quindi, sul suo interesse ad agire nel presente giudizio è smentito *per tabulas* dal fatto che subito dopo la rescissione del contratto di lavoro a tempo determinato con l'I.C. “Anna Frank” di Rho il Neri ha stipulato un nuovo contratto di lavoro dal 04/10/2021 al 30/06/2022 con l'I.I.S “G. CARDANO” di Milano.

Appare dunque mera petizione di principio l'affermazione che la rettifica *in peius* del punteggio abbia determinato un danno per il ricorrente a causa della risoluzione del rapporto di lavoro, comunque insufficiente a fondare la domanda formulata in atti.

Inoltre, è bene evidenziare che in virtù di un punteggio che non gli era dovuto, il ricorrente ha di fatto conseguito un contratto non spettante pregiudicando e ledendo altri soggetti legittimamente inseriti in graduatoria, che diversamente dal ricorrente avevano titolo ad essere individuati quali soggetti destinatari di proposta contrattuale di lavoro.

Tanto premesso e considerato, Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del lavoro adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Rigettare il ricorso proposto dal sig. Mario Neri, poiché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
- 2) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di “audizione” del D.S. e legale rappresentante p.t. della scuola paritaria Rhegium College, così come formulata da controparte, in quanto la stessa oltre che assolutamente ininfluyente e irrilevante ai fini della decisione della presente causa, è anche inammissibile, poiché è assolutamente generica e irrituale, oltre che priva della formulazione dei capitoli di prova, secondo quanto previsto dall'art. 244 c.p.c.



il quale dispone quanto segue: *“La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata”*.

Si producono in allegato i seguenti documenti:

- 1) Certificato di servizio p.6269 del 20/09/2022;
- 2) Flussi UNIEMENS p. 6515 del 24/09/2021;
- 3) Certificato di servizio p. 6269 del 20/09/2021;
- 4) Certificato di servizio p. 6553 del 27/09/2021;
- 5) Prima rettifica di punteggio p. 7557 del 29/09/2021;
- 6) Estratto contributivo p. 7582 del 02/11/2022;
- 7) Seconda rettifica di punteggio p. 7591 del 03/11/2021;

Milano, 06.01.2022

Il dirigente scolastico delegato

Prof.ssa Lidia Di Cuia

Il funzionario delegato

Avv. Emanuela Lucia Romano

